



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella**

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 370 del 09/09/2021 (comunicato pubblicato in GU n. Serie Generale n. 236 del 2/10/2021), per l'adeguamento ai nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione Rif. nota di avvio del procedimento istruttorio N. Prot. CIPPC 0000039 del 18/01/2023 (Procedimento Istruttorio ID **47/13820**)

Gestore	ENEL Produzione S.p.A.
Località	Castel San Giovanni (PC)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Dott. Ing. Alberto Pacifico
	Dott. Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna
	Dott. Ing. Leonardo Benedusi - ARPAE
	Avv. Lucia Fontana – Comune di Castel San Giovanni



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	INTRODUZIONE.....	6
2.1.	Atti presupposti.....	6
2.2.	Atti normativi.....	6
2.3.	Attività istruttorie.....	10
3.	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	11
4.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE.....	12
5.	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....	13
6.	Tariffa istruttoria	13



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Gestore	ENEL Produzione S.p.A. installazione IPPC sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'installazione sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale e sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

2. INTRODUZIONE

Il Gestore, in data 30/12/2022, ha presentato l'istanza di riesame dell'AIA sull'adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione.

L'Autorità competente, con nota m_amte.MiTE.RegistroUfficiale.U.0002885.10-01-2023, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA ID 14/13820.

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.M. 370 del 09/09/2021, per l'esercizio della centrale termoelettrica "La Casella" sita nel Comune di Castel San Giovanni
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i>
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, N. prot. CIPPC.U 109 del 26-01-2023, che assegna l'istruttoria per il riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni (Referente);– Dott. Paolo Ceci;– Ing. Alberto Pacifico;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">–Ing. Matteo Balboni - Regione Emilia-Romagna,–Ing. Leonardo Benedusi – Provincia di Piacenza,–Dott.ssa. Lucia Fontana - Comune di Castel San Giovanni;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, i collaboratori e tecnologi dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Chim. Luca Funari- Ing. Enrico Luotto- Ing. Roberto Borghesi coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali

2.2. Atti normativi

Visto	Il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
-------	--



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'Autorità Competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale <i>“l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale...considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l’Autorità Competente di prescrivere <i>“... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• BRef“Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector” (CWW) del 2016• BATc “Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector” (WGC) dicembre 2022



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

2.3. Attività istruttorie

Preso atto	della nota di Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. 370 del 09/09/2021
esaminato	il Decreto di AIA vigente D.M. 370 del 09/09/2021 e ss.mm.ii.
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere Istruttorio e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
visti	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, n. Prot. 18338/2023 del 6/04/2023
vista	l'e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 5/02/2024 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC/262 del 12/02/2024 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione impianto	Centrale a ciclo combinato di La Casella "E. Amaldi"
Indirizzo	via Argine Po 2 – Castel San Giovanni 29015- PC
Sede Legale	viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
Tipo impianto	<u>Codice IPPC 1.1</u> Attività energetiche: Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW. <u>Codice NACE: 35.11</u> Produzione di energia elettrica <u>Codice NOSE-P: 101.04</u> Combustione nelle turbine a gas Numero di addetti: 69
Gestore Impianto	<u>Ing. Ignazio Mancuso</u> email: ignazio.mancuso@enel.com
Referente IPPC	<u>Cannone Cristina</u> <u>C.so Regina Margherita 267 – 10143 Torino</u> cristina.cannone@enel.com
Rappresentante Legale	<u>Ing. Luca Solfaroli Camillocci</u> viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA Posta Certificata (PEC): enelproduzione@pec.enel.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	no
Certificazione SGA	- EMAS - ISO 14001:2015



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE

Il Gestore ha presentato istanza di riesame parziale dell'AIA per l'adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione presenti nel sito e ricadenti nella disciplina di cui al D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193.

Tale intervento si inserisce nell'ottica di ottemperare a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 7, lett. d) del D. Lgs. 152/2006, introdotto dal D. Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

A tale riguardo il Gestore comunica che a partire dal 1° gennaio 2025 si applicheranno i VLE di cui all'allegato I alla parte V, parte III, paragrafo 1.3 del D. Lgs. 152/2006 per le Caldaie Ausiliarie A e B alimentate a gas naturale e autorizzate all'esercizio con una potenza termica di 16,37 MWt.

Il Gestore inoltre indica che non ritiene di applicare alcuna modifica alle altre unità presenti nel sito in quanto ricadenti nelle soglie di potenza inferiori ai 5 MW oppure ascrivibili alle deroghe espressamente contemplate dalla normativa.

Nello specifico con riferimento a queste ultime, si ritiene applicabile il comma 15 dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/2006 che esenta dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti per i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni. A tale riguardo, il Gestore rinnova l'impegno a rispettare anche per il futuro il suddetto limite operativo relativo alle ore di funzionamento.

Sulla base di quanto sopra, il Gestore chiede l'aggiornamento dell'AIA relativamente al punto 13 par. 9.5 del Parere Istruttorio Conclusivo come proposto nella Tabella 1 per l'adeguamento delle prescrizioni alle disposizioni dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/2006.

Fatti salvi gli esiti del procedimento di riesame, il Gestore dichiara che dal 1° gennaio 2025 sarà garantito il rispetto dei sopra detti valori limite di emissione, ovvero per il parametro NO_x il valore limite di emissione di 200 mg/Nm³ (verificato con le modalità di cui al punto 17 paragrafo 9.5 del Parere Istruttorio Conclusivo) per le Caldaie Ausiliarie A e B.

Tabella 1. Nuovi valori limiti delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

Descrizione	Caratteristiche		Portata Nm³/h	O₂ Rif. %	VLE AIA attuali in vigore dal 17.08.2021		VLE AIA dal 01.01.2025 ⁽¹⁾	
	Altezza (m)	Sezione (m²)			NOx	CO	NOx	CO
					(mg/Nm³)		(mg/Nm³)	
Camino 5 (Caldaia aux. A e caldaia aux. B)	30	8,55	10.000	3	250	100	200	100

Note

⁽¹⁾ Fino alla data del 1° gennaio 2025 il Gestore continuerà a rispettare i precedenti VLE.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC)
CTE di La Casella

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che

le dichiarazioni rese dal gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

Il Gruppo Istruttore ritiene l'istanza di riesame parziale presentata dal Gestore tecnicamente motivata, non sostanziale e accoglibile alle seguenti condizioni:

A far data dal 01/01/2025 il VLE per il parametro NO_x per il Camino 5 (Caldaia aux. A e caldaia aux. B) sarà 200 mg/Nm^3 (O_2 di riferimento 3%).

A partire dalla data del 1° gennaio 2025 la tabella del PIC di cui al §9.5 punto n.13 del D.M.370 del 09/09/2021 dovrà essere di conseguenza ritenuta aggiornata come sopra descritto.

Si registra inoltre l'impegno del Gestore, ai sensi del comma 15 dell'Art. 273-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a mantenere le unità presenti nel sito di potenza termica pari o inferiore a 5 MW_t in funzione per non più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni. Il Gestore è comunque tenuto alle registrazioni e comunicazioni di cui al sopracitato comma 15.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'AIA D.M. 370 del 09/09/2021 (comunicato pubblicato in GU n. Serie Generale n. 236 del 2/10/2021) e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

6. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa istruttoria pagata dal Gestore ai sensi dell'Allegato III del DM 58 del 06/03/2017 è ritenuta congrua